



Atto di  
Consiglio

## Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 134382/2015

N. O.d.G.: 271/2015

N. Archivio: 76

Data Seduta Giunta : 10/07/2015

Data Seduta Consiglio : 17/07/2015

Data Pubblicazione : 21/07/2015

Data Esecutività : 17/07/2015

**Immediatamente Esecutivo**

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERA PG .N.11054/2015 IN MATERIA DI ALIQUOTE TASI TRIENNIO 2015-2017

- Delibera di Consiglio -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Commissioni

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

### IL CONSIGLIO

Premesso che

- con delibera PG.N.11054/2015 è stato approvato il regolamento delle aliquote TASI del triennio 2015/2017;
- nella suddetta delibera per mero errore materiale non è stata rettificata la previsione di cui al terzo punto elenco dell'art.1, alla luce dell'entrata in vigore della disposizione di legge di cui all'art.9bis del D.L.47/2014 - convertito con modificazioni dalla legge n.80/2014- che al suo comma 1 così dispone: "*1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.»;*
- che occorre pertanto rettificare la suddetta disposizione adattandola alla cogente previsione di legge, onde evitare che nel regolamento figurino previsioni comunque inapplicabili perché in contrasto con norme di legge;
- che con l'occasione è opportuno procedere a rettificare anche quanto disposto dall'art.1 lett.c) punto elenco 10 della citata delibera, le cui previsioni- alla luce della vigente normativa di legge e regolamento - sono di fatto superate;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13,

comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, che proroga ulteriormente al 30/07/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Capo Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

## DELIBERA

1. di APPROVARE le rettifiche al "Regolamento delle aliquote I.U.C.-T.A.S.I. per il triennio 2014/2016", riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, confermando la conformità ai servizi elencati dall'art.9 del regolamento TASI (P.G. n.80329/2014) e relativi costi di cui all'allegato B della delibera PG.N.11054/15;
2. di DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con la rettifica di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. di DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015.

Infine, con votazione separata

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area  
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):



allegato A alla delibera regolamento TASI maggio 2015.pdf

Documenti in atti :



allegato B alla delibera regolamento TASI maggio 2015.odt

ALLEGATO A ALLA DELIBERA PG.N.134382/15

**Art.1**

**(modifiche all'art.1)**

1. All'art.1 lett.a) la previsione di cui al terzo punto elenco ("*l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*") è rettificata mediante sua sostituzione con la seguente:

- **una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**

2. All'art.1 lett.c) le seguenti previsioni di cui al punto elenco 10 **sono abrogate:**

- le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;